



## Città di Piossasco

### Ravvedimento operoso per omesso o parziale versamento di Tributi Locali

In caso di omesso o parziale versamento dell'Imposta Municipale Propria è possibile sanare la violazione effettuando, entro i termini di seguito specificati, un versamento comprensivo di tributo o maggior tributo dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi a tasso legale calcolati sui giorni di effettivo ritardo.

#### SANZIONI

TERMINE DI EFFETTUAZIONE DEL RAVVEDIMENTO	RIDUZIONE SANZIONI	SANZIONE APPLICATA
Entro 14 giorni dal termine previsto per il versamento		<b>0,20% giornaliero</b>
Entro 30 giorni dal termine previsto per il versamento	<b>1/10 del 30%</b>	<b>3,00%</b>
Entro 90 giorni dal termine previsto per il versamento, o dal termine di presentazione della dichiarazione periodica	<b>1/9 del 30%</b>	<b>3,30%</b>
Entro 1 anno dal termine previsto per il versamento / entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno d'imposta in cui la violazione è stata commessa	<b>1/8 del 30%</b>	<b>3,75%</b>

#### INTERESSI

Per quanto riguarda gli interessi, si applica il tasso. Tali interessi sono calcolati sui giorni di ritardo calcolati dal giorno successivo alla scadenza fino al giorno di effettivo versamento.

**La formula, da applicare è la seguente:**

**interesse = imposta non versata x tasso legale x numero dei giorni di ritardo**

---

**36.500**

**Interesse legale: 1,0% fino al 31/12/2014**

**0,5% dal 01/01/2015**

Il versamento deve essere effettuato tramite il modello F24, barrando la casella relativa a "ravvedimento operoso" ed **indicando l'importo totale comprensivo dell'imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.**

#### Normativa di riferimento

- Art. 13 del D. Lgs. 472/97, come sostituito dal D. Lgs.203/98 e modificato dai DD. Lgs. 422/98, 506/99, 99/00 e 32/01 e D.L. 185/08 art. 16.;
- Circolari e risoluzioni del Ministero delle Finanze nn. 180/E 1998 e n. 184/E 1998, 35/E 2012, 23E 2015;
- **Per gli interessi legali:** D.M. Economia e Finanze 13 dicembre 2013; D.M. Economia e Finanze 11 dicembre 2014;
- Legge 13 dicembre 2010, n. 220, commi 20 e 22 dell'art. 1;
- Legge 23 dicembre 2014 n. 190 art. 1 comma 637.